

Controlli da attuare nelle zone di restrizione

Quando un veterinario ufficiale effettua un'ispezione in un'azienda commerciale ubicata in una zona di restrizione, devono essere eseguite le seguenti procedure:

- a. verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- b. ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione della sua anamnesi clinica ed esami clinici del pollame o degli altri volatili in cattività, soprattutto di quelli che sembrano malati;
- c. i campioni standard devono essere prelevati in ogni unità produttiva;
- d. in base all'esito di una valutazione di rischio, l'autorità competente deve decidere in merito a un'ulteriore sorveglianza ufficiale che deve realizzata attraverso ispezioni cliniche e mediante un campionamento per le analisi di laboratorio in aziende, comparti o tipi di produzione mirati.

Durata dei controlli

Le misure che si applicano nella zona di restrizione in forza del capo V, sezione 3, della direttiva 2005/94/CE non possono essere revocate prima che siano trascorsi 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta dopo il depopolamento della medesima né prima che siano trascorsi 42 giorni dalla conferma dell'LPAI, sempre che:

- a) tutte le aziende commerciali ubicate nella zona di restrizione siano state ispezionate da un veterinario ufficiale, siano stati eseguiti tutti gli esami di laboratorio previsti, e siano disponibili i relativi risultati di questi esami;
- b) siano disponibili i risultati di eventuali ulteriori ispezioni cliniche ed esami di laboratorio, che possono interessare anche le aziende non commerciali per determinare il rischio di diffusione dell'LPAI;
- c) l'autorità competente ritenga trascurabile il rischio di diffusione dell'LPAI in base all'esito di una valutazione di rischio che tenga conto della situazione epidemiologica e dei risultati degli esami di laboratorio di cui alle lettere a) e b). La valutazione può contenere conclusioni a favore di un'eventuale revoca delle restrizioni in presenza di risultati sierologici positivi e di risultati virologici negativi.

8.D. Misure finalizzate a impedire la diffusione di virus influenzali aviari ad altre specie

Esami di laboratorio e altre misure riguardanti i suini e altre specie

Quando, a seguito della conferma dell'IA, un veterinario ufficiale effettua un'ispezione in un'azienda di allevamento suinicolo, devono essere eseguite le seguenti procedure:

- a) verifica degli eventuali registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- b) ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione della sua anamnesi clinica ed esami clinici dei suini, in particolare di quei capi che sembrano malati;
- c) il giorno prima o il giorno stesso dell'abbattimento del pollame o degli altri volatili in cattività infetti, devono essere prelevati tamponi nasali/orofaringei da almeno 60 suini in ogni unità produttiva o da tutti i suini presenti nell'unità produttiva, laddove il numero di suini in esse presenti sia inferiore a 60. Entro due-quattro settimane dalla data dell'abbattimento devono essere prelevati almeno 60 campioni ematici dai suini. I campioni devono essere raccolti in modo tale da ottenere almeno un campione da ciascun gruppo di suini che siano in diretto contatto tra loro; il trasporto dei suini verso altre aziende può essere autorizzato qualora siano risultati negativi almeno 60 tamponi nasali/orofaringei e 60 campioni ematici prelevati dai suini in ciascuna unità produttiva 14 giorni dopo che siano risultati positivi gli accertamenti per la presenza dell'IA.

Il trasporto dei suini verso un macello può essere autorizzato qualora siano risultati negativi almeno 60 tamponi nasali/orofaringei prelevati in ciascuna unità produttiva 14 giorni dopo che siano risultati positivi gli accertamenti per la presenza dell'IA.

In caso di risultati non conclusivi o positivi va effettuata ogni eventuale ulteriore indagine atta a escludere l'infezione o la trasmissione dell'IA tra i suini;

e) qualora il veterinario ufficiale abbia il sospetto che altri mammiferi domestici presenti nelle aziende, in particolare quelli di cui è nota la suscettibilità nei confronti dell'infezione da virus dell'IA, sottotipi H5 e H7, siano venuti in contatto con il pollame o con gli altri volatili infetti, devono essere prelevati campioni per gli esami di laboratorio.